

CAMERA DEI DEPUTATI N. 2664

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**LAURICELLA, PAGANO, CALABRÒ, CAPODICASA, CARELLA,
FEDI, FOLINO, GANDOLFI, GASPARINI, GRASSI, GULLO, IORI,
MONGIELLO, ROMANINI, SCOPELLITI, ZARDINI**

Modifiche al codice penale e al codice di procedura penale in materia di furto di materiale appartenente a infrastrutture destinate all'erogazione di energia, di servizi di trasporto, di telecomunicazioni o di altri servizi pubblici

Presentata il 13 ottobre 2014

ONOREVOLI COLLEGHI! — La presente proposta di legge nasce dall'esigenza di affrontare un'emergenza che ha già provocato gravi danni all'economia dei nostri territori e, in particolare, di molte aziende. Il furto di rame — come di altro materiale in danno di infrastrutture energetiche e di comunicazione — è divenuto una pratica criminale non solo occasionale ma, addirittura, sistematica, non più soltanto adottata da singoli soggetti in cerca di una merce da rivendere nel mercato nero a singoli ricettatori, ma assunta da organiz-

zazioni criminali quale *business* molto redditizio, che si realizza attraverso una vera e propria « filiera ».

La proposta di legge, dunque, tipizza il reato, rendendolo un reato « proprio », aggravandone la sanzione, introducendo il reato di furto in danno di infrastrutture energetiche e di comunicazione in luogo della corrispondente circostanza aggravante, evitando così il bilanciamento con le eventuali circostanze attenuanti.

La fattispecie, peraltro, va integrata — sul piano della gravità e della conseguente

sanzionabilità — con la figura dell'associazione a delinquere di cui all'articolo 416 del codice penale. Pertanto, anche per tale norma si propone l'inserimento di un ulteriore comma che disciplini la fattispecie quando il furto di rame è commesso quale

reato associativo, con un'azione organizzata non solo per il furto in sé ma anche per la ricettazione e la vendita nel mercato.

Sono previsti, infine, i coordinamenti con le norme relative alla ricettazione e all'arresto obbligatorio in flagranza.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

1. Al codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo l'articolo 624-*bis* è inserito il seguente:

« ART. 624-*ter*. — (*Furto in danno di infrastrutture energetiche e di comunicazione*). — Chiunque si impossessa di componenti metalliche o di altro materiale appartenente a infrastrutture destinate all'erogazione di energia, di servizi di trasporto, di telecomunicazioni o di altri servizi pubblici e gestite da soggetti pubblici o da privati in regime di concessione pubblica è punito con la reclusione da un anno a sei anni e con la multa da euro 1.000 a euro 5.000 »;

b) all'articolo 416 è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« Se l'associazione è diretta a commettere taluno dei delitti di cui agli articoli 624-*ter* e 648 si applica la reclusione da tre a otto anni »;

c) all'articolo 625, primo comma, il numero 7-*bis*) è abrogato;

d) all'articolo 648, primo comma, secondo periodo, le parole: « di furto aggravato ai sensi dell'articolo 625, primo comma, n. 7-*bis*) » sono sostituite dalle seguenti: « di furto in danno di infrastrutture, previsto dall'articolo 624-*ter* ».

2. Al codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 51, comma 3-*bis*, le parole: « 416-*bis* e 630 » sono sostituite dalle seguenti: « 416-*bis*, 624-*ter* e 630 »;

b) all'articolo 380, comma 2:

1) alla lettera e), le parole: « nonché 7-bis) » sono soppresse;

2) dopo la lettera e-bis) è inserita la seguente:

« e-ter) delitto di furto in danno di infrastrutture di cui all'articolo 624-ter; ».

